

3. La licenza d'importazione è valida unicamente in Francia. Ai limiti suddetti possono eventualmente essere aggiunti i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno precedente oppure da essi possono essere detratti i quantitativi utilizzati anticipatamente sui limiti quantitativi dell'anno successivo, sino a concorrenza del 6 % del massimale quantitativo per l'anno in corso.

4. La licenza d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte dell'importatore a concorrenza dei contingenti annui fissati per la Francia.

Articolo 2

1. L'importazione in Francia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, originari della Corea del Sud, è subordinata da un'autorizzazione rilasciata dalle autorità francesi, valida soltanto in Francia.

2. L'autorizzazione d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di esportazione corrispondente ai quantitativi richiesti, rilasciato dalle autorità

sudcoreane sino a concorrenza dei limiti quantitativi a destinazione della Francia.

Articolo 3

Il presente regolamento non osta all'importazione in Francia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, originari della Corea del Sud e di Taiwan che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, erano già avviati verso la Francia, a condizione che non sia possibile cambiarne la destinazione.

Articolo 4

È chiusa la procedura comunitaria d'inchiesta relativa all'andamento delle importazioni in Francia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda la Corea del Sud e dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda Taiwan.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione